

CONDIZIONI COMPLEMENTARI (CC) PER L'ASSICURAZIONE VEICOLI

PARTNER CONVENZIONATI – LEASING INTEGRATA

1 Disposizioni comuni

Le seguenti condizioni complementari si applicano a integrazione ovvero in deroga alle Condizioni generali o a quanto specificato nella polizza. Nel seguito del documento, per "assicuratore" è da intendersi Allianz Suisse Società di Assicurazioni. Per partner convenzionati si intendono importatori di veicoli a motore unitamente alle relative strutture di vendita e assistenza in Svizzera, società di leasing e di finanziamento, associazioni e fornitori di servizi dell'industria dei veicoli a motore che abbiano sottoscritto un accordo di collaborazione con l'assicuratore.

2 Durata

Il contratto e la relativa copertura assicurativa terminano il giorno indicato in polizza senza possibilità di proroga. Non è previsto alcun obbligo di disdetta. Qualora il contratto per il veicolo assicurato debba essere prorogato, è necessario informare l'assicuratore o il partner convenzionato al più tardi il giorno della scadenza del contratto. L'assicuratore ovvero la relativa filiale redige quindi, di concerto con il contraente, il nuovo contratto richiesto da quest'ultimo.

3 Modifiche tariffarie

Durante il periodo di validità del contratto, l'assicuratore rinuncia a modificare il premio, il sistema dei gradi di premio, le franchigie o le prestazioni. Sono fatte salve eventuali modifiche richieste dalla legge.

4 Deposito delle targhe

In caso di deposito delle targhe, tutte le coperture assicurative rimangono integralmente in vigore, salvo che il partner convenzionato comunichi all'assicuratore l'estinzione dell'assicurazione. Il premio non goduto non viene rimborsato.

5 Targa trasferibile

Con questo contratto non è possibile assicurare veicoli con targa trasferibile.

6 Protezione del bonus nell'assicurazione responsabilità civile e collisione

Durante il periodo di validità del contratto il premio rimane invariato indipendentemente dall'andamento dei sinistri.

7 Modalità di pagamento

I premi assicurativi vengono riscossi mensilmente insieme alla rata del leasing. Debitore del premio nei confronti dell'assicuratore è il partner convenzionato.

8 Modifiche contrattuali

Durante il periodo di validità del contratto, che equivale alla durata del leasing, non sono ammesse modifiche contrattuali relative a coperture, coperture complementari e prestazioni.

9 Scadenza del contratto di leasing, riscatto del veicolo e prosecuzione dell'assicurazione con Allianz Suisse

Se, dopo l'estinzione del contratto di leasing, il contraente riscatta il veicolo in locazione e desidera mantenere l'assicurazione presso Allianz Suisse, deve informare Allianz Suisse o il partner convenzionato prima dell'estinzione del contratto di leasing o contestualmente ad essa. In assenza di tale notifica, l'assicuratore comunica all'Ufficio della circolazione l'estinzione dell'assicurazione, con conseguente ritiro delle targhe.

**CONDIZIONI
GENERALI (CG)
PER L'ASSICURAZIONE
VEICOLI**

EDIZIONE 06.2024

A | DISPOSIZIONI COMUNI

A 1	VALIDITÀ TERRITORIALE	2
A 2	INIZIO E SCADENZA	2
A 3	VARIAZIONI CONTRATTUALI	3
A 4	SISTEMI DEI GRADI DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E COLLISIONE	3
A 5	VARIAZIONI DEI GRADI DI PREMIO NEL SISTEMA DEI GRADI DI PREMIO T	3
A 6	PROTEZIONE DEL BONUS NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E COLLISIONE	3
A 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	4
A 8	FRANCHIGIE IN CASO DI SINISTRO	4
A 9	DEPOSITO DELLE TARGHE	5
A 10	VEICOLO SOSTITUTIVO	5
A 11	TARGA TRASFERIBILE	5
A 12	PORTATA DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ	5
A 13	CESSIONE SOCIETÀ DI LEASING	5
A 14	DEFINIZIONI	5
A 15	SCADENZA DI UN INDENNIZZO	6
A 16	CONSEGUENZE DELLA MORA	6
A 17	SANZIONI / EMBARGHI	6
A 18	ASSUNTORE DEL RISCHIO	6
A 19	FORO	6
A 20	COMUNICAZIONI	6
A 21	BASI GIURIDICHE	6

B | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

B 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	6
B 2	EVENTI ASSICURATI	6
B 3	PRESTAZIONI	7
B 4	ACCORDI SUPPLEMENTARI	7
B 5	ESCLUSIONE DI COPERTURA	8
B 6	LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA	8
B 7	PRINCIPI IN CASO DI SINISTRO	8
B 8	DIRITTO DI REGRESSO	8

C | COLLISIONE E CASCO PARZIALE

C 1	VEICOLI ASSICURATI	9
C 2	EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI	9
C 3	EVENTI ASSICURATI	9
C 4	ACCORDI SUPPLEMENTARI	10
C 5	PRESTAZIONI	11

C 6	ESCLUSIONE DI COPERTURA	12
C 7	DANNO PARZIALE	12
C 8	DANNO TOTALE	12
C 9	DIRETTIVE DI INDENNIZZO	13
C 10	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	13

D | ASSISTANCE SOCCORSO STRADALE

D 1	VALIDITÀ TERRITORIALE	14
D 2	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	14
D 3	EVENTI ASSICURATI	14
D 4	PRESTAZIONI	14
D 5	COPERTURA SUPPLEMENTARE ASSISTANCE TOP	15
D 6	ESCLUSIONE DI COPERTURA	16
D 7	LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE	16
D 8	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	16
D 9	DEFINIZIONE DI AVARIA E INCIDENTE	17
D 10	ESONERO DA RESPONSABILITÀ	17

E | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

E 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	17
E 2	INFORTUNI ASSICURATI	17
E 3	DEFINIZIONI	17
E 4	INDENNITÀ GIORNALIERA	17
E 5	SPESE DI CURA	17
E 6	INVALIDITÀ	18
E 7	DECESSO	18
E 8	CAPITALE DI FORMAZIONE	18
E 9	ANIMALI DOMESTICI TRASPORTATI	19
E 10	COPERTURA COMPLEMENTARE	19
E 11	ESCLUSIONE DI COPERTURA	19
E 12	RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER NUMERO ECCESSIVO DI PASSEGGERI	19
E 13	RAPPORTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE	19

F | INCIDENTI STRADALI ALL'ESTERO CON RESPONSABILE ESTERO

F 1	VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI	19
F 2	EVENTO ASSICURATO	19
F 3	PRESTAZIONI	20
F 4	DIRITTO APPLICABILE	20
F 5	ESCLUSIONI DI COPERTURA	20
F 6	ESERCIZIO DEI DIRITTI	20
F 7	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	20
F 8	VALIDITÀ TEMPORALE	21

A 1 VALIDITÀ TERRITORIALE

A 1.1 Ambito di applicazione

La copertura assicurativa è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché in Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo*, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Macedonia settentrionale, Marocco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Ungheria, nonché nei paesi non citati in cui la targa svizzera viene riconosciuta come attestato di assicurazione in base a una convenzione internazionale. La copertura assicurativa non è valida nei territori extraeuropei di tali paesi, fatta eccezione per Cipro e Turchia.

Per l'ambito di validità per le prestazioni Assistance si rimanda all'articolo D 1.1.

* Nel territorio del Kosovo, l'assicurazione responsabilità civile auto interviene in ogni caso dopo l'assicurazione alla frontiera, che deve essere stipulata obbligatoriamente al momento dell'ingresso.

A 1.2 Trasporto via mare

L'assicurazione è valida durante il trasporto via mare se il luogo di partenza e il luogo di destinazione si trovano all'interno dell'estensione territoriale prevista.

A 1.3 Targhe straniere

Se il veicolo viene immatricolato con targa straniera, la copertura assicurativa si estingue immediatamente.

A 1.4 Ubicazione

Sono assicurati i veicoli ubicati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Se il detentore trasferisce il luogo di ubicazione del veicolo all'estero, la copertura assicurativa si estingue al termine del periodo assicurativo in corso. La copertura assicurativa Assistance soccorso stradale decade con effetto immediato.

Qualora il detentore sia una società con sede in Svizzera, i veicoli sono assicurati all'estero se si trovano entro un raggio massimo di 100 km (in linea d'aria) dal confine svizzero o del Principato del Liechtenstein.

A 2 INIZIO E SCADENZA

A 2.1 Decorrenza del contratto

La copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella polizza. L'attestato d'assicurazione vale, con effetto a partire dalla data riportata nel documento, come copertura provvisoria per la responsabilità civile, nonché per le coperture per le quali al momento di un

sinistro sussista già una proposta firmata. Se l'assicuratore respinge la proposta, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente.

A 2.2 Diritto di revoca

Il contraente ha il diritto di revocare la sua proposta di stipula del contratto o la dichiarazione dell'accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che permetta di disporre di una prova testuale. Il termine di revoca è di 14 giorni e inizia non appena il contraente richiede o accetta il contratto. Il termine è rispettato se il contraente comunica all'assicuratore la revoca o consegna per posta la sua dichiarazione di revoca l'ultimo giorno del termine di revoca. Il diritto di revoca è escluso in caso di conferma di copertura provvisoria e accordi di durata inferiore a un mese.

A 2.3 Durata del contratto

Il contratto viene stipulato per la durata indicata nella polizza e, in seguito, si rinnova di volta in volta automaticamente per un'ulteriore durata di 1 anno, eccetto nel caso in cui venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza. Se il contratto viene stipulato per una durata inferiore a 1 anno, si estingue il giorno indicato sulla polizza. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi. Restano salvi eventuali accordi che prevedano la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno.

La disdetta va esercitata tramite comunicazione cartacea o per e-mail.

A 2.4 Copertura provvisoria

Se in virtù di un attestato di assicurazione dell'assicuratore si immatricola un veicolo senza firmare una proposta assicurativa, l'assicuratore accorda per tale veicolo una garanzia casco parziale e collisione provvisoria per un massimo di 30 giorni a partire dalla data di immatricolazione. La copertura provvisoria si applica ai veicoli a motore (motociclette escluse) fino al settimo anno incluso di utilizzo e con un valore a nuovo (prezzo di listino inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superiore a CHF 130'000, per i motoveicoli fino al quarto anno incluso di utilizzo e con un valore a nuovo (prezzo di listino inclusi equipaggiamenti ed accessori) non superiore a CHF 50'000. La franchigia per la collisione ammonta a CHF 1'000; in caso di danno totale viene indennizzato il valore venale. Le presenti disposizioni si applicano in maniera analoga in caso di immatricolazione di un veicolo supplementare con targhe trasferibili.

Se l'immatricolazione riguarda un cambio di veicolo e per il veicolo sostituito era stata stipulata presso l'assicuratore un'assicurazione casco parziale e collisione, si applicano le prestazioni già in vigore fino alla firma della proposta per il nuovo veicolo ovvero fino alla ricezione della nuova polizza. Eventuali accordi scritti tra le parti in deroga al presente articolo hanno valore prevalente.

A 2.5 Disdetta in caso di sinistro

Dopo il versificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto in parte o in toto. L'assicuratore deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell'indennità; il contraente deve dare disdetta al massimo entro quattro settimane dalla data di tale versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità dell'assicuratore cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

A 3 VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'assicuratore può adeguare il contratto con effetto a decorrere dal periodo di assicurazione successivo (per es. aumentare i premi, modificare le condizioni contrattuali; adeguare le condizioni di assicurazione, le franchigie, i supplementi per rateazione, il sistema delle classi di merito e le prestazioni nonché attuare le modifiche di legge).

L'assicuratore deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 30 giorni prima della fine del periodo di assicurazione. Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte modificata per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene all'assicuratore entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione. Eventuali variazioni dei tributi previsti dalla legge e modifiche dei premi dovute a una variazione del grado di premio sulla base della sinistrosità non autorizzano alcuna rescissione.

A 4 SISTEMI DEI GRADI DI PREMIO PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E COLLISIONE

Se indicato nella polizza, si applica il seguente sistema dei gradi di premio:

Sistema T	Grado di premio	% del premio di-base	Grado di premio	% del premio di base
	1	30	10	70
	2	34	11	80
	3	38	12	90
	4	42	13	100
	5	46	14	120
	6	50	15	140
	7	55	16	160
	8	60	17	200
	9	65	18	240

A 5 VARIAZIONI DEI GRADI DI PREMIO NEL SISTEMA DEI GRADI DI PREMIO T

A 5.1 Variazione dei gradi di premio

Ogni anno viene stabilito un grado di premio in base all'andamento dei sinistri durante il periodo di osservazione trascorso. Il periodo d'osservazione è di dodici mesi e termina tre mesi prima della scadenza del

periodo d'assicurazione (ovvero della scadenza principale). Il premio per il periodo assicurativo successivo viene calcolato in base al grado di premio immediatamente inferiore, se durante il periodo di osservazione non si è verificato alcun sinistro e se l'assicurazione di responsabilità civile o collisione è stata in vigore per almeno 6 mesi durante lo stesso periodo. Se nel corso del periodo di osservazione è sopravvenuto un evento di responsabilità civile e/o di collisione che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, l'attuale grado di premio dell'assicurazione in questione viene aumentato di 4 gradi per ciascun evento. Ogni periodo di osservazione inizia alla scadenza di quello precedente. La durata del periodo di osservazione può variare in seguito a una modifica della scadenza principale (e quindi della scadenza del periodo assicurativo).

A 5.2 Correzione dell'aumento

Un aumento viene corretto se per l'evento denunciato non deve essere versato alcun indennizzo oppure se l'importo del sinistro viene rimborsato entro 30 giorni dopo la comunicazione della liquidazione del sinistro.

A 5.3 Dati errati

Il grado di premio viene corretto se sono stati forniti dati errati per la prima determinazione dello stesso.

A 5.4 Assenza di colpa

Il grado di premio dell'assicurazione di responsabilità civile non aumenta se non vi è alcuna colpa da parte dell'assicurato (pura responsabilità causale) o se il veicolo viene utilizzato illecitamente, a condizione che nessuna colpa sia imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo.

A 5.5 Differenza tra il valore venale ed il valore venale maggiorato/protezione del prezzo di acquisto

Il grado di premio della collisione non aumenta se la prestazione si limita alla sola differenza tra il valore venale ed il valore venale maggiorato/protezione del prezzo di acquisto.

A 6 PROTEZIONE DEL BONUS NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E COLLISIONE

Se, al momento in cui si verifica un sinistro che comporterebbe un aumento del grado di premio, è assicurata la protezione del bonus, il grado di premio per il periodo assicurativo successivo rimane invariato. La protezione del bonus si applica a massimo un sinistro per periodo di osservazione. Per eventuali altri sinistri occorsi nello stesso periodo di osservazione si applicano le disposizioni sulle variazioni dei gradi di premio di cui al punto A 5.

A 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A 7.1 Obbligo di notifica

In caso di sinistro, l'assicuratore deve essere prontamente informato.

Servizio sinistri CH/FL **0800 22 33 44**

Indirizzo dell'assicuratore o del
l'agenzia generale competente vedi polizza

E-Mail servizio.sinistri@allianz.ch

Sito internet allianz.ch/sinistro

Per i casi di emergenza la centrale Assistance:

per chiamate urgenti

24 ore su 24 CH/FL **0800 22 33 44**

per chiamate urgenti

24 ore su 24 estero **+41 43 311 99 11**

A 7.2 Obbligo di prevenzione / limitazione dei danni

Il contraente è tenuto ad adottare delle misure per evitare o limitare il danno. Prima che il danno venga valutato, il contraente non può apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza il consenso dell'assicuratore.

A 7.3 Obbligo di informazione

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente e tempestivamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. L'assicuratore può esigere una denuncia scritta del sinistro. L'avente diritto deve dimostrare il verificarsi del sinistro e la sua entità. L'assicuratore è autorizzato a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. In seguito a richiesta scritta dell'assicuratore, a quest'ultimo devono essere fatte pervenire la documentazione e le informazioni richieste entro 20 giorni.

Ai fini della lotta alle frodi assicurative, l'assicuratore può trasmettere i dati alla banca dati elettronica delle compagnie di assicurazioni (CarClaims-Info) e accedere ai dati sui veicoli già inseriti in tale banca dati.

A 7.4 Obbligo di collaborazione

Se un avente diritto o il suo rappresentante, in caso di sinistro, non denuncia o denuncia consapevolmente in maniera errata o con troppo ritardo determinati fatti, l'assicuratore ha facoltà di rescindere in maniera immediata tutte le polizze riferite al contraente.

A 7.5 Esonero dall'obbligo del segreto professionale

In caso di incidenti con danni corporali, il medico curante deve essere esonerato dal segreto professionale. Può essere richiesto un controllo da parte di un medico di fiducia oppure, in caso di decesso, un'autopsia.

A 7.6 Violazione di obblighi

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di altri obblighi (con particolare riguardo agli obblighi di limitazione del danno previsti dalla legge) nel corso della durata contrattuale, l'assicuratore può ridurre o negare le prestazioni, a meno che l'assicurato non dimostri che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

A 8 FRANCHIGIE IN CASO DI SINISTRO

Si applica la franchigia indicata nella polizza. Determinante ai fini della franchigia è il momento in cui si è verificato l'evento assicurato.

A 8.1 Evento originale

Decisivo per la determinazione della franchigia applicabile è l'evento assicurato che provoca il danno (evento originale).

- Se un evento comporta prestazioni da più rami (per es. responsabilità civile e collisione), la franchigia è dovuta per ogni ramo coinvolto e assicurato.
- Se un evento interessa più rischi nell'ambito dello stesso ramo, la franchigia è dovuta una sola volta per ramo.

A 8.2 Applicazione della franchigia

La prestazione è limitata dalla somma assicurata stabilita nel contratto.

La franchigia contrattuale viene sottratta dall'indennizzo o richiesta a posteriori. All'importo così ottenuto si applica l'eventuale limitazione della prestazione:

A 8.3 Franchigie nella responsabilità civile

Per ogni prestazione la franchigia indicata nella polizza viene addebitata al contraente, fatte salve le disposizioni di legge.

La franchigia concordata non si applica,

- se l'assicuratore deve versare un indennizzo anche se l'assicurato non ha colpa (pura responsabilità causale);
- in caso di uso illecito del veicolo, se il detentore non ha colpa per la sottrazione dello stesso.

Se l'assicuratore ha pagato indennizzi direttamente al danneggiato, l'autore del danno deve ripagare l'importo fino alla franchigia concordata. Se la franchigia non perviene a l'assicuratore entro 4 settimane dopo la richiesta di pagamento, l'assicuratore sollecita il contraente a pagare entro 14 giorni. Se la diffida resta senza effetto, la polizza si estingue; la franchigia è ancora dovuta.

A 8.4 Franchigie in ambito casco

Non viene applicata alcuna franchigia se la prestazione si limita alla differenza tra valore venale e valore venale maggiorato/protezione del prezzo di acquisto.

A 9 DEPOSITO DELLE TARGHE

In caso di deposito delle targhe la polizza viene sospesa come descritto di seguito.

A 9.1 Con assicurazione casco parziale/collisione

Qualora al momento del deposito sia in essere un'assicurazione casco parziale/collisione, questa rimane valida a condizione che i sinistri si verifichino durante il trasporto e il traino o non su strade pubbliche. A questo scopo deve essere versato un premio. La copertura assicurativa è limitata alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein. Tutte le altre coperture non sono più valide.

A 9.2 Senza assicurazione casco parziale/collisione

In assenza di un'assicurazione casco parziale/collisione, il contratto viene completamente sospeso alla data di deposito e le coperture si estinguono.

A 9.3 Assicurazione responsabilità civile e infortuni

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni rimangono in ogni caso valide per 12 mesi dopo il deposito della targa senza corresponsione di premi a condizione che i sinistri non si verifichino su strade pubbliche.

A 9.4 Targa trasferibile

Se un veicolo immatricolato con targa trasferibile non viene temporaneamente utilizzato, a tale veicolo si applicano per analogia le disposizioni di cui ai punti da A 9.1 ad A 9.3.

A 9.5 Assicurazione annuale

In caso di stipula di un'assicurazione annuale, il contratto non può essere sospeso. Non viene altresì riconosciuto alcun rimborso proporzionale del premio.

A 10 VEICOLO SOSTITUTIVO

Se l'autorità competente autorizza un veicolo sostitutivo in luogo di quello assicurato, le assicurazioni passano al veicolo sostitutivo. In caso di assicurazione casco parziale/collisione per il veicolo assicurato in questa polizza, il veicolo sostituito rimane assicurato per gli eventi dell'assicurazione casco parziale ai sensi del punto C3.2.

A 11 TARGA TRASFERIBILE

Un veicolo sprovvisto di targa è assicurato soltanto qualora i sinistri non si verifichino su strade pubbliche.

A 12 PORTATA DELLA COPERTURA / APPLICABILITÀ

La copertura assicurativa è indicata nella polizza. Non sussiste alcuna protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B – F che non figurano nella polizza.

A 13 CESSIONE SOCIETÀ DI LEASING

Per quanto riguarda i veicoli in leasing, per tutti i diritti di indennizzo derivanti dal presente contratto deve essere tenuta in considerazione un'eventuale cessione.

In caso di danno totale la prestazione assicurativa viene corrisposta al cessionario; in caso di danno parziale al soggetto che effettua la riparazione. L'assicuratore può informare il cessionario di un'eventuale cessazione della copertura per morosità nel pagamento del premio.

A 14 DEFINIZIONI

A 14.1 Motoveicoli

Slitte a motore, ciclomotori, scooter a tre ruote, motocicli leggeri, scooter e motoveicoli vengono raggruppati sotto il concetto di «motoveicoli».

A 14.2 Veicoli utilitari

Per veicoli utilitari ai sensi di queste disposizioni si intendono tutti i veicoli con l'esclusione di autovetture, tricicli a motore, quadricicli di piccole dimensioni a motore, quadricicli leggeri a motore e motoveicoli.

A 14.3 Valore venale

Valore del veicolo, inclusi equipaggiamenti e accessori, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, tenendo conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata dell'utilizzo, della situazione del mercato e dello stato del veicolo. Si applicano le direttive di valutazione dell'Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).

A 14.4 Valore a nuovo

Il valore a nuovo è dato dal prezzo di catalogo e dagli accessori, incl. imposta. In caso di auto d'epoca e da collezione, si considera come valore a nuovo l'indennizzo massimo indicato nella polizza. Se equipaggiamenti e accessori sono già chiaramente inclusi nel prezzo di catalogo, questo vale come valore a nuovo.

A 14.5 Prezzo di catalogo

Prezzo di listino ufficiale incl. imposta sul valore aggiunto del veicolo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein al momento della produzione, senza equipaggiamenti e accessori. Se non è possibile stabilire tale cifra, si considera il prezzo pagato per il veicolo alla prima messa in circolazione.

A 14.6 Anno di esercizio

Periodo di 12 mesi calcolato dalla prima messa in circolazione; all'interno di un anno di esercizio il calcolo avviene in modo proporzionale.

A 14.7 Evento informatico

Un evento informatico comprende

- l'intrusione indebita nel sistema IT del veicolo, che ha come conseguenza il suo utilizzo non autorizzato,
- l'accesso non autorizzato al sistema IT del veicolo assicurato,
- la modifica, la distruzione, la cancellazione, il trasferimento, la copia o la pubblicazione non autorizzati di dati elettronici o di software del veicolo assicurato.

A 15 SCADENZA DI UN INDENNIZZO

Un indennizzo è dovuto laddove non sussistano dubbi sulla legittimità e sull'entità del diritto all'indennizzo e, in relazione all'evento dannoso, non siano in corso verifiche giudiziarie o di polizia contro il contraente, il detentore, il conducente o l'avente diritto.

A 16 CONSEGUENZE DELLA MORA

In caso di mancato rispetto degli obblighi di pagamento, il contraente viene invitato a regolare la sua posizione e deve farsi carico delle spese di diffida e degli interessi di mora, nonché di tutti i costi in cui l'assicuratore è incorso per il ritiro della targa.

A 17 SANZIONI / EMBARGHI

L'assicuratore non riconosce alcuna copertura assicurativa, indennizzi o altre prestazioni qualora, accordando una copertura assicurativa, pagando un indennizzo e/o erogando altre prestazioni, risultasse possibile di sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o di altre sanzioni economiche o commerciali nazionali applicabili.

A 18 ASSUNTORE DEL RISCHIO

L'assuntore del rischio per tutte le parti concordate della presente assicurazione veicoli a motore è:

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, come da iscrizione nel registro di commercio.

Nel presente documento Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA viene indicata come "assicuratore".

A 19 FORO

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa presso la sede dell'assicuratore oppure presso il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. Qualora il contraente sia domiciliato nel principato del Liechtenstein o l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è Vaduz.

A 20 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni indirizzate all'assicuratore possono essere inoltrate all'agenzia generale competente o direttamente all'assicuratore. Le comunicazioni destinate al contraente si intendono validamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambiamenti di indirizzo devono essere comunicati all'assicuratore.

A 21 BASI GIURIDICHE

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti aventi domicilio abituale o sede amministrativa principale nel Principato del Liechtenstein si applicano le disposizioni ivi cogenti.

B | ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

B 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il detentore e tutte le persone per le quali è responsabile ai sensi della legislazione in materia di circolazione stradale. Sono assicurati anche i danni causati da veicoli e rimorchi trainati o spinti dal veicolo assicurato (compresi quelli non attaccati secondo l'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)) che non godano già di altre coperture assicurative per la responsabilità civile.

B 2 EVENTI ASSICURATI

B 2.1 Pretese di risarcimento

Sono assicurate le pretese di risarcimento avanzate nei confronti delle persone assicurate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per lesioni corporali o morte di persone (danni corporali) e/o danneggiamento o distruzione di cose (danni materiali), nelle seguenti circostanze:

- in seguito all'esercizio del veicolo;
- in seguito ad incidenti della circolazione causati dal veicolo assicurato quando non è in esercizio;
- in relazione ai soccorsi prestati in seguito ad incidenti in cui è coinvolto il veicolo;
- salendo o scendendo dal veicolo;
- aprendo o chiudendo parti mobili del veicolo;
- agganciando o sganciando un rimorchio o un veicolo.

B 2.2 Spese di prevenzione danni

Se il verificarsi di un sinistro assicurato imprevisto è imminente, sono assicurate le spese sostenute dall'assicurato per l'adozione di misure adeguate, volte a scongiurare questo pericolo.

B 3 PRESTAZIONI

B 3.1 Pretese

L'assicuratore liquida le richieste di risarcimento giustificate e tutela da quelle ingiustificate.

B 3.2 Limiti

Le prestazioni sono limitate, per ogni evento assicurato, alla somma assicurata indicata nella polizza, salvo l'assicuratore non sia tenuto a versare una somma assicurata superiore in virtù della legislazione della Svizzera o del Principato del Liechtenstein o di una convenzione assicurativa internazionale.

B 3.3 Energia nucleare

Le prestazioni per danni a persone e cose dipendenti da incidenti nucleari e le spese risultanti per la prevenzione dei danni sono limitate all'importo minimo di copertura previsto per legge all'art. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV).

B 3.4 Spese supplementari

Gli interessi, le spese legali e giudiziarie costituiscono parte della somma assicurata.

B 4 ACCORDI SUPPLEMENTARI

Se specificati nella polizza, si applicano i seguenti accordi supplementari:

B 4.1 Danni propri

Persone private

Se il detentore del veicolo è una persona privata, sono assicurati anche i danni alle cose di proprietà del detentore o delle persone che vivono con lui nella stessa economia domestica a condizione che il veicolo assicurato, al momento del sinistro, fosse condotto dal detentore o da una di queste persone.

Per i veicoli a motore e i rimorchi viene indennizzato il valore corrente; per le altre cose il valore a nuovo.

Sono esclusi i danni al veicolo stesso.

Se esiste un'altra assicurazione che ha obbligo di prestazione per lo stesso danno, le prestazioni dell'assicuratore sono limitate alla parte di indennizzo che va oltre la copertura (per somme o condizioni) dell'altra assicurazione (copertura della differenza).

Aziende

Se il detentore del veicolo è un'impresa, sono assicurati anche i danni ad altri veicoli di questa società causati dal veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni al veicolo stesso.

Se esiste un'assicurazione contro le collisioni che ha obbligo di prestazione per lo stesso danno, le prestazioni dell'assicuratore sono limitate alla parte di indennizzo che va oltre la copertura (per somme o condizioni) dell'altra assicurazione (copertura della differenza).

B 4.2 Colpa grave – rinuncia al regresso

Sono assicurati anche i danni per sinistri cagionati con colpa grave. L'assicuratore può rinunciare al diritto di regresso spettante gli per legge secondo l'articolo B8.

L'assicuratore procede tuttavia al regresso,

- se il conducente ha provocato l'evento assicurato guidando in stato di ebbrezza o di inattitudine alla guida, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dell'abuso di medicinali;
- se il conducente provoca l'evento violando intenzionalmente norme elementari della circolazione e così facendo si espone a rischio elevato di causare incidenti con feriti gravi o morti ai sensi dell'art. 90 capoverso 3 della Legge federale sulla circolazione stradale.

B 4.3 Trasporto di merci pericolose

Sono assicurati anche i danni causati dal trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

Se i danni e le spese di prevenzione dei danni sono causati dalle caratteristiche intrinseche delle merci pericolose trasportate, le prestazioni dell'assicuratore per i danni alle cose e alle persone e per le spese di prevenzione dei danni sono limitate alla somma assicurata per evento indicata nella polizza.

Per i rimorchi vale quanto segue:

sono assicurati anche i sinistri di responsabilità civile laddove l'evento sia stato provocato dalle caratteristiche pericolose intrinseche del carico trasportato dal rimorchio.

Nella stessa misura è assicurata anche la responsabilità civile del detentore del veicolo la cui identità non corrisponde a quella del detentore del rimorchio.

Se i danni e le spese di prevenzione dei danni sono causati dalle caratteristiche intrinseche delle merci pericolose trasportate sul rimorchio, le prestazioni dell'assicuratore per i danni alle cose e alle persone e per le spese di prevenzione dei danni sono limitate alla somma assicurata per evento indicata nella polizza.

L'assicuratore non risarcisce

- le pretese derivanti da danni occorsi al veicolo trainante;
- le pretese del detentore del rimorchio per danni cagionati al rimorchio assicurato,
- le pretese del detentore del veicolo trainante la cui identità non corrisponde a quella del detentore del rimorchio per danni materiali;
- nel caso in cui l'assicurazione di responsabilità civile del veicolo trainante copra il trasporto di carichi pericolosi.

B 4.4 Utilizzo di veicoli per il trasporto per conto proprio

Sono assicurati i danni causati durante il trasporto per conto proprio. Con trasporto per conto proprio si intende il trasporto di merci effettuato con veicoli aziendali per finalità proprie dell'azienda, compresi i viaggi a vuoto connessi con il trasporto di merci. Se il veicolo non viene utilizzato primariamente per conto proprio o se con esso viene effettuato in media più di un trasporto di merci contro pagamento al mese,

l'assicuratore può chiedere all'assicurato il rimborso delle prestazioni versate al danneggiato.

B 5 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non possono essere avanzate pretese:

B 5.1 Detentore

dal detentore per danni materiali con riserva dell'articolo B.4.1,

B 5.2 Sottrazione

da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto,

B 5.3 Veicolo assicurato

per danni al veicolo assicurato e al rimorchio come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o a cose e animali con essi trasportate. Di ciò sono esclusi gli oggetti che il danneggiato porta con sé, quali bagagli e simili,

B 5.4 Gare, rally e competizioni di velocità

per incidenti verificatisi durante la partecipazione a gare, rally e competizioni di velocità analoghe, nonché a tutti i tipi di corsa su tragitti di gara e competizioni fuoristrada (comprese le sessioni di allenamento eseguite in preparazione delle suddette manifestazioni).

Le guide di esercitazione e quelle connesse con manifestazioni e corsi di guida sicura sono assicurate, a prescindere dalle località summenzionate, se

- sono finalizzate esclusivamente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ordinaria e
- non hanno carattere di gara e
- non prevedono cronometrizzazioni e
- sono eseguite sotto la guida e il controllo di istruttori.

Non sono assicurati in generale i danni causati durante le parti del corso che prevedono la guida libera. Sussiste tuttavia una garanzia se l'organizzatore non ha stipulato l'assicurazione prescritta per legge. All'estero sussiste la copertura assicurativa se il diritto del danneggiato rientra nella legge svizzera o del Liechtenstein.

B 6 LIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Esistono limitazioni della copertura assicurativa nei seguenti casi, il che significa che l'assicuratore liquida interamente le pretese attestate al danneggiato per poi chiederne il rimborso a chi le ha causate:

B 6.1 Spostamenti non autorizzati

Per danni derivanti da spostamenti non autorizzati dalle autorità, qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

B 6.2 Senza possesso della patente di guida

Per danni dei conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge, che non hanno osservato le condizioni indicate nella patente o che guidano in assenza dell'accompagnatore prescritto dalla legge, nonché per danni delle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;

B 6.3 Uso illecito di veicoli

Per danni di persone che hanno sottratto il veicolo e dei conducenti per i quali la sottrazione era evidente (uso illecito del veicolo);

B 6.4 Trasporto di materie pericolose

Per danni derivanti dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera o del Principato del Liechtenstein sulla circolazione stradale, salvo diversamente convenuto nella polizza all'articolo B 4.3;

B 6.5 Utilizzo di veicoli come taxi o veicolo a noleggio

Per danni derivanti dall'utilizzo di un'autovettura come taxi o veicolo a noleggio, salvo diversamente convenuto nella polizza;

B 6.6 Crimini, delitti

Per danni connessi con la perpetrazione intenzionale di un crimine o di un delitto, compreso il tentativo di perpetrarli.

B 7 PRINCIPI IN CASO DI SINISTRO

Le trattative con i danneggiati vengono condotte dall'assicuratore a proprio nome o come rappresentante dell'assicurato. In caso di processo civile l'assicurato deve cederne la conduzione all'assicuratore. Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti del danneggiato né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La regolazione decisa dall'assicuratore si intende vincolante per l'assicurato.

B 8 DIRITTO DI REGRESSO

L'assicuratore può esigere dal contraente o dall'assicurato il rimborso integrale o parziale delle prestazioni versate, qualora esistano i presupposti legali o contrattuali, nonché quando, in virtù di una convenzione internazionale (ad es. accordo sulla Carta Internazionale d'Assicurazione) o di leggi estere sull'assicurazione obbligatoria, occorra versare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione. Se la polizza è in vigore e il rimborso non viene effettuato entro 4 settimane dalla richiesta di pagamento, l'assicuratore invia al contraente un sollecito con l'invito ad effettuare il versamento entro 14 giorni. Se tale sollecito non produce alcun effetto, la polizza si estingue.

C 1 VEICOLI ASSICURATI

È assicurato ogni veicolo indicato nella polizza come assicurato.

C 2 EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI

C 2.1 Definizione dei termini

Per equipaggiamento ed accessori si intendono oggetti destinati ad essere impiegati esclusivamente insieme al veicolo e navigatori mobili. I telefoni cellulari non sono considerati navigatori mobili. I rimorchi con assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non sono assicurabili come accessori.

C 2.2 Autovetture e motoveicoli

Equipaggiamento ed accessori soggetti a sovrapprezzo sono assicurati, senza convenzione speciale, fino a un importo complessivo pari al 10% del prezzo di catalogo. Sono considerati tali anche le modifiche al veicolo (ad es. tuning o una verniciatura / laminatura speciale), le parti fisse montate sul veicolo (ad es. impianti audio), topcase e valigie, cerchi e pneumatici supplementari, portacarichi e simili, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti con il veicolo oppure montati o acquistati in seguito. Tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore sono equiparati alle autovetture.

C 2.3 Veicoli utilitari

Equipaggiamento ed accessori sono assicurati soltanto se la relativa somma assicurata è esposta in polizza oppure se inclusi nel valore a nuovo.

C 3 EVENTI ASSICURATI

Se concordato contrattualmente, l'assicurazione copre gli eventi indicati di seguito:

C 3.1 Collisioni

Danni dovuti ad azioni meccaniche esterne, improvvisate, violente e accidentali, provocate ad esempio da urti, scontri, caduta o ribaltamento (anche affondamento, ma solo per autoveicoli e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t). Le deformazioni in fase di ribaltamento che avvengono durante carico e scarico sono equiparate a una collisione. Sono assicurati anche i danni derivanti da un sinistro informatico secondo l'articolo A 14.7, fatto salvo l'articolo C 6.12. I danni da collisione a un veicolo utilizzato come taxi o veicolo a noleggio sono assicurati solo se indicato in polizza.

C 3.2 Casco parziale

Gli articoli da C 3.2.1 a C 3.2.6 definiscono gli eventi

casco parziale.

Questi sono riassunti nella polizza come copertura di base oppure indicati singolarmente; la copertura assicurativa è specificata nella polizza.

C 3.2.1 Incendio

Danni indesiderati a seguito di incendio, fulmine, esplosione e cortocircuito. Sono incluse nella copertura le operazioni di spegnimento. I danni ad apparecchi e componenti elettronici o elettrici sono assicurati se la causa non è da ricondurre a un difetto interno.

C 3.2.2 Eventi naturali

Danni causati direttamente da caduta massi o pietrisco (caduta sul veicolo), frane, alluvioni, inondazioni, grandine, tempeste (75 km/h e oltre), pressione della neve, caduta di neve (anche da tetti), valanghe; non sono assicurati altri eventi naturali.

C 3.2.3 Furto

Perdita, distruzione o danneggiamento causati da atti di furto, sottrazione o rapina commessi o tentati; sono escluse l'appropriazione indebita e la frode. Sono assicurati i danni derivanti da un sinistro informatico secondo il punto A 14.7, fatto salvo il punto C 6.12.

C 3.2.4 Martore e roditori

Sono assicurati eventuali danni diretti o indiretti, provocati da morsi di martore e roditori.

C 3.2.5 Vetri

Rottura del parabrezza, dei vetri laterali, del lunotto e del tetto di vetro o di materiali utilizzati in sostituzione del vetro (ad es. plexiglas); non viene versato alcun indennizzo qualora la riparazione o la sostituzione del vetro ecceda il valore venale del veicolo (danno totale) oppure non venga eseguita alcuna riparazione o sostituzione. I danni causati da graffiature sono assicurati solo se la sostituzione o la riparazione sono necessari per motivi di sicurezza stradale.

C 3.2.6 Altri eventi

- Collisione con animali: danni da collisione con animali di terzi; non sono assicurati i danni che subentrano in seguito a manovre per evitare l'ostacolo.
- Atti vandalici: rottura volontaria o dolosa di antenne, specchi retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura dei pneumatici, immissione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante o dell'olio, lacerazione della capote di una cabriolet, imbrattamento con vernici, spray o altre sostanze; il presente elenco è esaustivo.
- Azioni di soccorso: danni e imbrattamenti agli interni della vettura e al veicolo provocati da infortunati ai quali si è prestato soccorso.
- Caduta di oggetti: danni causati da caduta di aeromobili e veicoli spaziali o parte di essi nonché danni in seguito ad atterraggio di emergenza.

C 4 ACCORDI SUPPLEMENTARI

Se specificati nella polizza, si applicano gli accordi supplementari indicati di seguito:

C 4.1 Oggetti trasportati

Gli effetti personali trasportati da conducente e occupanti o passeggeri e rubati insieme al veicolo o dal veicolo ovvero da un contenitore fissato al veicolo (come portacarichi o topcase) oppure danneggiati in seguito a un sinistro assicurato in cui il veicolo sia stato coinvolto.

Eventuali prodotti trasportati provenienti dall'attività commerciale e utensili professionali sono equiparati agli oggetti trasportati. Non sono considerati oggetti trasportati gli indumenti di protezione per motociclisti (caschi, indumenti di protezione, tuta protettiva, protettori, stivali e guanti da motociclista), tranne che vengano sottratti da un veicolo o da un contenitore fissato al veicolo. È fatto salvo l'articolo C 4.4.

L'assicurazione non copre: denaro, carte di credito, libretti di risparmio, cartevalori, incl. assegni turistici, buoni, biglietti e abbonamenti, documenti, animali, oggetti di valore, gioielli e metalli preziosi, nonché la perdita o il danneggiamento di dati.

C 4.2 Danni al veicolo parcheggiato

Danni provocati al veicolo parcheggiato da soggetti e veicoli sconosciuti. Sono assicurati anche i danni alla vernice.

C 4.3 Veicolo a noleggio / sostitutivo

Indennizzo dei costi per un veicolo a noleggio / sostitutivo dovuti all'immobilizzo del veicolo in seguito a un evento casco assicurato.

C 4.4 Colpa grave – rinuncia alla riduzione della prestazione

L'assicuratore rinuncia a una riduzione della prestazione qualora l'evento assicurato sia stato causato per colpa grave.

Non vi è invece rinuncia alla riduzione della prestazione

- se il conducente ha provocato l'evento assicurato guidando in stato di ebbrezza o di inattitudine alla guida, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dell'abuso di medicinali;
- se il furto è riconducibile a un'azione od omissione che costituisce colpa grave (in particolare mancata chiusura del veicolo o del contenitore fissato al veicolo, chiave di accensione lasciata inserita, capote di una cabriolet lasciata aperta, finestrini lasciati aperti, mancata attivazione di un dispositivo di allarme o immobilizzazione antifurto benché disponibile);
- se il conducente, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, si espone al rischio elevato di causare un incidente con feriti gravi o morti di cui all'art. 90 capoverso 3 della Legge federale sulla circolazione stradale.

C 4.5 Copertura vetri estesa

Rottura di parti del veicolo in vetro o materiali duri analoghi al vetro: tutti i fari, vetri degli indicatori di direzione, fari posteriori, luci di retromarcia, specchietto retrovisore e luci della targa. Sono assicurate anche le lampade, se la loro distruzione avviene in relazione alla rottura di un vetro. Il presente elenco è da considerarsi esaustivo.

C 4.6 Indumenti di protezione per motociclisti

I danni arrecati agli indumenti di protezione sono assicurati fino all'importo indicato nella polizza, a condizione che il danneggiamento o la distruzione siano riconducibili a un evento assicurato riguardante il veicolo. Sono assicurati solo i capi di abbigliamento e le parti dell'equipaggiamento che, in virtù del materiale e della costruzione, offrono una protezione efficace in caso di caduta (caschi, indumenti e tute con protettori, stivali e guanti da motociclista).

Non sono assicurati invece i danni lievi e puramente estetici agli indumenti che non compromettono l'effetto protettivo. Le tute di due pezzi valgono come indumento singolo. Il furto degli indumenti di protezione è assicurato solo se questi si trovavano in un contenitore chiuso e fissato al veicolo (topcase o valigia); per il casco è sufficiente il fissaggio al veicolo con un apposito lucchetto. È fatto salvo l'articolo C 4.4.

C 4.7 Riparazione a cura dei partner commerciali

Nel caso si renda necessario riparare il veicolo, il contraente è tenuto a fare eseguire la riparazione da un partner commerciale. Se la riparazione non viene affidata a un partner commerciale, viene applicata una franchigia supplementare di cui alla polizza. La franchigia supplementare viene meno se, in caso di sinistro all'estero, la riparazione in loco del veicolo è indispensabile per poter proseguire il viaggio o per motivi legali, tecnici o di sicurezza del veicolo.

C 4.8 Riparazione a cura di un partner convenzionato

Nel caso si renda necessario riparare il veicolo, la franchigia concordata nella polizza si riduce della somma concordata. Questo avviene a condizione che la riparazione sia eseguita dal partner convenzionato menzionato nella polizza e che il danno sia prima notificato tramite la Hotline sinistri di Allianz. Se, a seguito di un sinistro all'estero, le riparazioni in loco sono indispensabili per la prosecuzione del viaggio per motivi legali o tecnici o per garantire la sicurezza operativa del veicolo, la franchigia concordata sarà ridotta dell'importo indicato nella polizza solo se il sinistro viene comunicato in anticipo alla Hotline sinistri di Allianz.

C 4.9 Esclusione dei viaggi di lavoro

Come comunicato dal contraente, i viaggi di lavoro su incarico del datore di lavoro sono coperti da un'assicurazione separata per eventi di collisione. Per questo motivo, tali danni sono esclusi dal presente contratto durante i viaggi di lavoro.

C 4.10 Utilizzo per il trasporto per proprio conto

Sono assicurati i danni per l'utilizzo del veicolo indicato nella polizza per il trasporto per proprio conto.

Con trasporto per proprio conto si intende il trasporto di merci effettuato con veicoli aziendali per finalità proprie dell'azienda, compresi i viaggi a vuoto connessi con il trasporto di merci.

L'obbligo di prestazione dell'assicuratore viene meno se il veicolo non viene utilizzato primariamente per proprio conto o se con esso viene effettuato in media più di un trasporto di merci contro pagamento al mese.

C 4.11 Imbrattamenti nell'abitacolo e nel bagagliaio

Sono assicurati i danni nell'abitacolo e nel bagagliaio del veicolo causati da imbrattamenti (ad es. sporco, macchie, liquidi rovesciati).

Non sono assicurati:

- imbrattamenti che si possono eliminare permanentemente con i comuni detergenti;
- danni nel vano motore;
- imbrattamenti causati da un danno d'esercizio;
- Imbrattamenti riconducibili ad un difetto interno, all'usura o un'azione graduale;
- imbrattamenti degli oggetti trasportati;
- danni da contaminazioni virali e batteriche;
- danni causati da altri eventi casco.

C 4.12 Colonnina di ricarica / Wallbox

L'assicurazione copre i danni subiti a seguito degli eventi sinistrosi elencati di seguito dalla colonnina di ricarica / Wallbox che il contraente utilizza in modo permanente e dai relativi accessori (ad es. dal cavo di ricarica), a condizione che la colonnina sia situata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, che venga utilizzata esclusivamente per ricaricare il veicolo assicurato e che il contraente ne sia proprietario unico o comproprietario insieme a una persona del suo stesso nucleo domestico.

- Perdita, distruzione o danneggiamento a seguito di furto o rapina, commessi o tentati;
- urto, caduta, ribaltamento o scossoni;
- incendio, fulmine, esplosione;
- rischi naturali come da articolo C 3.2.2;
- morsi di martore o roditori;
- impiego errato, cortocircuito, sovratensione, sovracorrente, malfunzionamento della colonnina di ricarica / Wallbox;
- vandalismo (danneggiamento/distruzione per atto temerario o doloso)

Il presente elenco è da considerarsi esaustivo.

Non sono assicurati i danni alle colonnine di ricarica / Wallbox e agli accessori che non soddisfino i requisiti del produttore, non siano certificati per il luogo di utilizzo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o non siano stati installati a regola d'arte da un'azienda qualificata.

Le prestazioni vengono erogate solo se non esistono altre protezioni assicurative né diritti di garanzia o altri contrattuali esercitabili nei confronti di terzi (copertura sussidiaria).

C 5 PRESTAZIONI

L'assicuratore paga:

C 5.1 Riparazione, danno totale, costi

per ogni evento assicurato la riparazione o il danno totale, le spese dei vigili del fuoco in caso di incendio del veicolo, nonché le tasse delle autorità per rapporti, certificati e attestazioni;

C 5.2 Assistance soccorso stradale assente

in caso di evento assicurato, se la polizza non include l'Assistance Soccorso stradale o se l'Assistance non eroga alcuna prestazione: il recupero e il rimorchio fino all'officina più vicina e idonea nonché il rientro del veicolo rubato al luogo di stazionamento abituale e i diritti doganali;

C 5.3 Oggetti trasportati

se sono assicurati gli oggetti trasportati: costi di riparazione, rimborso delle spese di riacquisto in caso di danno totale;

C 5.4 Danni al veicolo parcheggiato

se sono assicurati i danni al veicolo parcheggiato: per anno civile vengono assunte le spese per al massimo 2 sinistri. Questo vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi per cui il contratto è in vigore nell'anno civile;

C 5.5 Veicolo a noleggio / sostitutivo

se sono assicurati i veicoli a noleggio / sostitutivi: un veicolo della stessa categoria se l'Assistance soccorso stradale non fornisce alcuna prestazione o fornisce una prestazione insufficiente;

C 5.6 Indumenti di protezione per motociclisti

se sono assicurati gli indumenti di protezione per motociclisti: i costi di riparazione, in caso di danno totale il riacquisto;

C 5.7 Utilizzo come veicolo per invalidi

se dalla categoria di impiego del veicolo risulta che si tratta di un veicolo per invalidi, gli indennizzi dell'assicuratore sono limitati alla parte non coperta dall'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) qualora in caso di sinistro spettino all'assicurato anche le prestazioni di quest'ultima;

C 5.8 Imbrattamenti nell'abitacolo e nel bagagliaio

se sono assicurati gli imbrattamenti dell'abitacolo e del bagagliaio: i costi per la pulizia e per l'eliminazione del danno adeguati al valore venale del veicolo assicurato. Le prestazioni saranno erogate solo nel caso in cui la pulizia o l'eliminazione del danno verranno effettivamente eseguite. Massimo 2 sinistri per anno civile. Ciò vale indipendentemente dal numero di veicoli assicurati e dal numero di mesi in cui il contratto è in vigore nell'anno civile.

C 5.9 Colonnina di ricarica / Wallbox

Se la colonnina di ricarica / Wallbox ovvero gli accessori sono assicurati: i costi per la riparazione; in caso di perdita totale è assicurato il riacquisto.

C 6 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non è accordata alcuna copertura assicurativa:

C 6.1 Danni d'esercizio e congelamento dell'acqua di raffreddamento

per i danni risultanti da utilizzo, usura o normale esercizio nonché per i danni dovuti al congelamento dell'acqua di raffreddamento;

C 6.2 Partecipazione a gare

in caso di partecipazione a competizioni di velocità, rally e gare analoghe, nonché per tutte le corse su percorsi di gara e tutte le competizioni fuoristrada (comprese tutte le corse di allenamento effettuate in preparazione delle suddette manifestazioni).

Le corse in occasione di esercitazioni, manifestazioni e corsi di guida sicura sono assicurate, a prescindere dalle località summenzionate, se

- sono finalizzate esclusivamente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ordinaria e
- non hanno carattere di gara e
- non vengono cronometrate e
- sono eseguite sotto la guida e il controllo di istruttori.

Non sono assicurati in generale i danni che si verificano durante le parti del corso che prevedono la guida libera;

C 6.3 Disordini

per i danni durante disordini. Sussiste però copertura assicurativa se il contraente o il conducente dimostra di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno;

C 6.4 Requisizione da parte di autorità civili e militari

durante la requisizione del veicolo da parte di autorità civili e militari;

C 6.5 Guerra

per i danni in seguito ad azioni di guerra o di guerra civile;

C 6.6 Terremoto

per i danni dovuti a terremoti, compresi i danni consecutivi;

C 6.7 Energia nucleare

per i danni dovuti a energia nucleare, compresi i danni consecutivi;

C 6.8 Conducenti sprovvisti di patente di guida valida

per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida, inadempienti ai requisiti indicati nella patente di guida oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;

C 6.9 Stato di ebbrezza e influsso di sostanze stupefacenti

per i danni dovuti a collisione, compresi i danni consecutivi, che si verificano quando il veicolo è guidato dal contraente o da un conducente in stato di ebbrezza (tasso alcolemico medio pari o superiore all'1,0‰ o concentrazione media di alcol nel respiro pari o superiore a 0,5 mg/l) o sotto l'influsso di sostanze

stupefacenti ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale;

C 6.10 Deprezzamento

per il deprezzamento, la perdita di prestazioni o di possibilità di utilizzo, nonché il minor ricavo della vendita, anche per i veicoli ritrovati;

C 6.11 Pretese risarcitorie nei confronti del costruttore

per danni, per i quali possono essere avanzate pretese risarcitorie nei confronti del costruttore;

C 6.12 Sinistri informatici

- per sinistri informatici che colpiscono il veicolo assicurato in conseguenza di un attacco hacker presso il produttore
- per i costi di ripristino del software in caso di attacco informatico
- in caso di danni e danni indiretti causati dalla propria manipolazione del software
- sulle pretese risarcitorie derivanti da violazioni della protezione dei dati contro una persona assicurata;

C 6.13 Crimini, delitti

per i danni occorsi durante l'esecuzione o la tentata esecuzione di un crimine o un delitto.

C 7 DANNO PARZIALE

C 7.1 Riparazione

Se non sussiste un danno totale, l'assicuratore paga la riparazione.

C 7.2 Valore venale

Qualora le spese di riparazione sommate al valore residuo del veicolo siano pari o superiori al valore venale di quest'ultimo, l'assicuratore può indennizzare, con il consenso del contraente, il valore venale.

C 8 DANNO TOTALE

Se le spese di riparazione nel 1° e 2° anno di utilizzo superano il 65% del valore a nuovo oppure, nei successivi anni di utilizzo, superano il valore venale, si ha un danno totale.

C 8.1 Modelli di indennizzo in caso di danno totale

In base alla polizza l'indennizzo avviene secondo una delle seguenti varianti:

Valore venale

L'assicuratore indennizza il valore venale; l'importo non deve comunque superare il prezzo di acquisto.

Valore venale maggiorato

Anno di utilizzo	indennizzo
1°	100% del prezzo di acquisto
2°	100% del prezzo di acquisto
3° e oltre	Valore venale + 20%

Protezione del prezzo di acquisto

Anno di utilizzo	indennizzo
Dal 1° al 5°	100% del prezzo di acquisto
Dal 6°	Valore venale + 20%

Valore contabile

Indennizzo al valore contabile per i veicoli in leasing: in caso di smarrimento o distruzione del veicolo (danno totale), l'assicuratore eroga un indennizzo pari al massimo al valore contabile (nei libri della società di leasing) al momento del sinistro, al netto del valore del veicolo danneggiato.

C 8.2 Danno totale in caso di furto

In caso di furto si ha un danno totale se il veicolo non è stato ritrovato nei trenta giorni successivi all'arrivo della denuncia scritta di sinistro oppure, se ritrovato all'estero, se esso non viene rimpatriato entro trenta giorni in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. A secondo dell'articolo di quanto convenuto nella polizza, l'indennizzo avviene ai sensi dell'articolo C 8.1.

C 9 DIRETTIVE DI INDENNIZZO

C 9.1 Prezzo di acquisto e indennizzo

Il risarcimento massimo è il prezzo di acquisto, ma almeno il valore venale. L'eventuale franchigia viene detratta da questo. Se il prezzo d'acquisto non può essere documentato, il risarcimento massimo è il valore venale.

C 9.2 Equipaggiamenti ed accessori

Qualora in caso di sinistro risultino danneggiati soltanto l'equipaggiamento o gli accessori e, nel caso dei veicoli utilitari, soltanto telaio/cabina, componenti annessi o equipaggiamento, gli articoli C 8 e C 9 si applicano analogamente alla parte danneggiata e non all'intero veicolo.

C 9.3 Riparazioni

L'assicuratore assume i costi di una riparazione a regola d'arte. Ai fini dell'obbligo di limitazione del danno viene adottato il metodo di riparazione più economico. Qualora la riparazione determini un miglioramento dello stato del veicolo, il contraente è tenuto ad assumere una quota di riparazione stabilita dal perito automobilistico. In caso di divergenze sul preventivo fornito dall'officina di riparazione, l'assicuratore può raccomandare un'altra officina e, qualora il contraente si rifiuti di rivolgersi ad essa, pagare con effetto liberatorio i costi stimati dal proprio perito.

C 9.4 Danni preesistenti

Se prima dell'evento soggetto a indennizzo sussistevano già danni, l'indennizzo dell'assicuratore si riduce di un importo pari alle spese di riparazione per tali danni. Qualora i costi della riparazione aumentino a causa di scarsa manutenzione, usura o danni preesistenti, il contraente è tenuto ad assumere la parte della riparazione stabilita dal perito automobilistico.

C 9.5 Copertura sussidiaria

Se l'evento è stato causato durante il prestito a un terzo tramite una piattaforma di condivisione e tramite questa piattaforma è stata concordata contrattualmente una copertura casco, l'assicuratore risarcisce il danno a titolo sussidiario.

C 9.6 Riduzione della prestazione in caso di sottoassicurazione

Se è stato dichiarato un valore a nuovo troppo basso o, nel caso delle targhe professionali, una somma assicurata troppo bassa, il danno viene indennizzato solo per il rapporto esistente tra la il valore di rimpiazzo dichiarato o la somma assicurata dichiarata e il valore anuovo effettivo del veicolo danneggiato o rubato. Questo vale anche nel caso di danni parziali.

C 9.7 Diritti di proprietà

In caso di danno totale o indennizzo di un danno parziale ai sensi dell'articolo C 8, salvo diversamente pattuito, dal momento dell'indennizzo i diritti di proprietà del veicolo o dell'oggetto indennizzato passano all'assicuratore.

C 9.8 Imposta sul valore aggiunto

Le liquidazioni per sinistri ai soggetti che detraggono l'imposta anticipata sul fatturato vengono effettuate senza imposta sul valore aggiunto. Se il danno viene pagato come somma forfettaria sulla base dei costi di riparazione stimati, l'IVA viene sottratta dai costi di riparazione stimati per il calcolo del pagamento forfettario.

C 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

C 10.1 Riparazione

L'assicuratore ha il diritto di decidere le misure per l'accertamento del danno occorso. Le riparazioni devono essere approvate dall'assicuratore.

C 10.2 Furto

In ogni caso di furto è necessario sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.

C 10.3 Danni causati da animali

In caso di collisione con un animale (sono esclusi i danni provocati dal morso delle martore e di roditori), gli organi competenti (ad es. polizia, guardiacaccia) devono essere informati immediatamente conformemente a quanto previsto dalla legge.

D 1 VALIDITÀ TERRITORIALE

D 1.1 Ambito di validità

L'ambito di validità in vigore è indicato nella polizza.

Chiarimento relativo alla validità territoriale:

- **CH/FL:** la protezione assicurativa vale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclave di Büsingen e Campione.
- **CH/ Paesi circostanti:** la protezione assicurativa vale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in Italia, in Austria, in Germania e in Francia.
- **Europa:** la protezione assicurativa vale per analogia a quanto previsto nelle disposizioni comuni, articolo A 1.1.

D 1.2 Definizione di "Estero"

L'ambito di validità territoriale delle prestazioni indicate al capitolo "D – Assistance Soccorso stradale" e riferite all'"Estero" è quello che risulta nella polizza come da D 1.1; "Paesi circostanti" ed "Europa" si intendono sempre esclusi CH/FL.

D 2 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo assicurato indicato nella polizza (ad esclusione di taxi e veicoli sostitutivi/a noleggio) e i relativi conducenti e passeggeri. L'assicurazione comprende anche i rimorchi agganciati.

D 3 EVENTI ASSICURATI

L'assicuratore presta soccorso, garantisce la mobilità dei conducenti e dei passeggeri e si occupa del veicolo qualora esso risulti inidoneo alla guida o inutilizzabile per avaria, incidente o in seguito a un evento casco, ovvero se il conducente non sia in grado di proseguire il viaggio a causa di malattia, infortunio o decesso e nessun altro viaggiatore possa ricondurre il veicolo al domicilio.

D 4 PRESTAZIONI

D 4.1 Soccorso stradale / treno / recupero

L'assicuratore organizza e paga il soccorso stradale sul luogo del sinistro o il treno risp. il trasporto del veicolo fino all'officina più vicina e idonea. Sono incluse nella copertura le spese per il recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo). Le spese per la riparazione, la diagnosi, i pezzi di ricambio o la rottamazione non sono assicurate.

D 4.2 Pernottamento

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno o se, in caso di furto, il viaggio di ritorno o la prosecuzione del viaggio non è possibile lo stesso giorno, l'assicuratore organizza le seguenti prestazioni:

- **CH/FL:** come da punto D 1.1: un pernottamento fino a CHF 120 per persona.
- **Estero:** pernottamenti fino a CHF 120 per persona e fino a un totale di CHF 1'200 per evento per i veicoli a motore o CHF 600 per i motoveicoli.

D 4.3 Viaggio di ritorno/ rientro del veicolo

- **CH/FL:** come da D 1.1: se l'autovettura è stata rubata oppure non è riparabile in giornata presso idonea officina, l'assicuratore organizza e paga le seguenti prestazioni, nel qual caso occorre scegliere tra offerta A e B. Per quanto riguarda le motociclette, l'assicuratore organizza e paga le prestazioni secondo l'offerta A.
- **Estero:** se il veicolo è stato rubato oppure non è riparabile in 48 ore presso idonea officina, l'assicuratore organizza e paga le seguenti prestazioni, nel qual caso occorre scegliere tra offerta A e B.

D 4.3.1 Mezzo di trasporto pubblico / taxi (offerta A)

Viaggio di rientro del conducente del veicolo e dei passeggeri fino al domicilio del contraente con mezzo di trasporto pubblico (CH/FL: biglietto ferroviario di 1a classe / Estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo in classe Economy). Se la zona non è servita da mezzi pubblici e il rientro in CH/FL viene effettuato in taxi, il rimborso massimo ammonta a CHF 500; entro lo stesso limite sono assunte le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato in CH/FL conformemente al punto D 1.1.

D 4.3.2 Veicolo sostitutivo/veicolo a noleggio (offerta B)

Autovettura

In caso di sinistro vengono erogate le seguenti prestazioni:

- **CH/FL:** come da punto D 1.1: un veicolo sostitutivo/a noleggio per il rientro a casa fino a massimo di CHF 500.
- **Estero:** un veicolo sostitutivo/a noleggio possibilmente della stessa categoria fino all'importo massimo di CHF 1'500 per la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro.

Assicurazioni complementari e equipaggiamenti supplementari non sono assicurati. L'offerta B presuppone che l'assicurato o il conducente possieda una carta di credito propria.

Motoveicolo

In caso di sinistro vengono erogate le seguenti prestazioni:

- **Estero:** un veicolo sostitutivo/a noleggio per l'importo massimo di CHF 1'500 per la prosecuzione del viaggio o il viaggio di rientro.

Assicurazioni complementari ed equipaggiamenti supplementari non sono assicurati. L'offerta B presuppone che l'assicurato o il conducente possieda una carta di credito propria.

D 4.3.3 Trasporto del veicolo al domicilio del contraente

Trasporto del veicolo inutilizzabile o ritrovato dopo il furto fino a un'adeguata officina di riparazione situata nel luogo di domicilio del contraente. Le spese di trasporto vengono assunte soltanto se sono inferiori al valore venale del veicolo dopo l'evento. In caso contrario, l'assicuratore organizza lo smaltimento del veicolo e assume le eventuali spese doganali.

D 4.4 Mancanza del conducente

Se il conducente contrae una malattia, subisce un infortunio o muore e nessun altro passeggero è in grado di far rientrare il veicolo, l'assicuratore organizza e paga il viaggio di rientro degli altri passeggeri come specificato al punto D 4.3.1 e il trasporto del veicolo alla più vicina officina presso il domicilio del contraente.

D 4.5 Invio di pezzi di ricambio all'estero

Se l'officina più vicina e idonea non dispone dei pezzi di ricambio necessari, l'assicuratore organizza e paga l'invio di tali pezzi. I costi dei pezzi di ricambio non sono assicurati.

D 4.6 Servizio di avviso

Qualora la centrale Assistance prenda i provvedimenti di cui ai punti da D 4.2 a D 4.4, su richiesta dell'assicurato essa informa i parenti e il datore di lavoro in merito alle circostanze e alle misure adottate.

D 4.7 Spese per taxi

L'assicuratore assume eventuali spese per taxi connesse a un evento assicurato e alle prestazioni di cui ai punti D 4.1, D 4.2 e D 4.3, fino a un massimo di CHF 100 per evento.

D 5 COPERTURA SUPPLEMENTARE ASSISTANCE TOP

Se specificato nella polizza, l'assicurazione comprende inoltre:

D 5.1 Viaggio di ritorno e viaggio di proseguimento

A integrazione degli art. D 4.3, D 4.3.1 e D 4.3.2 vale quanto segue:

Se il veicolo è stato rubato o non può essere riparato in giornata (all'estero entro 48 ore) presso un'officina idonea, l'assicuratore, al verificarsi di un evento assicurato, organizza e paga un mezzo di trasporto appropriato a libera scelta della persona assicurata (veicolo sostitutivo/a noleggio possibilmente della stessa categoria):

- **CH/FL:** come da punto D 1.1: veicolo a noleggio/sostitutivo fino ad un massimo di CHF 750 per garantire la mobilità della persona assicurata.

- **Esteri:** veicolo a noleggio/sostitutivo fino ad un massimo di CHF 1500 per garantire la mobilità della persona assicurata.

Se per il viaggio di ritorno o di proseguimento viene scelto un mezzo di trasporto pubblico, sono coperte entro lo stesso limite le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato, in CH/FL. A seconda del mezzo di trasporto scelto o delle indicazioni del fornitore scelto, alla persona assicurata o al conducente potrà essere richiesta una carta di credito personale.

D 5.2 Rimborso dei costi supplementari per veicolo sostitutivo/a noleggio

Al verificarsi di un evento assicurato e laddove la persona assicurata utilizzi un veicolo sostitutivo/a noleggio ai sensi del punto D 5.1, le spese extra conteggiate in fattura per il noleggio di navigatori, seggiolini per bambini, portapacchi, box da tetto, portasci o per l'indicazione di un secondo conducente autorizzato del veicolo sostitutivo/a noleggio sono coperte. Eventuali altri costi aggiuntivi correlati al veicolo sostitutivo/a noleggio sono esclusi.

D 5.3 Franchigia per veicolo sostitutivo/a noleggio

Se viene utilizzato un veicolo sostitutivo/a noleggio ai sensi del punto D 5.1, l'assicuratore si fa carico della franchigia fino a un massimo di CHF 5'000 per danni al veicolo o per il furto del veicolo durante il periodo di noleggio. Precondizione per l'indennizzo è che l'evento sia coperto da un'altra polizza assicurativa con relativa franchigia. Se il danno non raggiunge l'importo della franchigia, l'assicuratore si fa carico del danno a condizione che si tratti di un evento assicurato. Non sono assicurati i danni causati da negligenza grave da parte del conducente, i danni causati al noleggiatore del veicolo in seguito ad una violazione contrattuale e i danni che si verificano su strade non pubbliche o non registrate ufficialmente. La richiesta di prestazione deve essere presentata per iscritto unitamente ai seguenti documenti: contratto di noleggio con indicazione chiara della franchigia, resoconto dei danni, fattura dei danni ed estratto conto della carta di credito con indicazione dell'addebito per dei danni.

D 5.4 Soccorso stradale per problemi con le chiavi

In parziale deroga all'articolo D 9.1, anche un evento riconducibile alla perdita, al furto o al danneggiamento delle chiavi del veicolo è considerato un'avaria. Sono esclusi i costi per la sostituzione della serratura del veicolo e i costi per una chiave sostitutiva.

D 5.5 Trasporto di cani e gatti

L'assicuratore organizza il trasporto di cani e gatti della persona assicurata per il viaggio di ritorno o di proseguimento. Le spese di trasporto (compresa la gabbia) sono coperte fino a un massimo di CHF 500 per evento. La persona assicurata è tenuta a rispettare le direttive per il trasporto di animali e deve accompagnare l'animale. L'assicuratore non è responsabile per l'introduzione illegale di animali e non si assume alcuna spesa per i casi di quarantena.

D 5.6 Servizio di interpretariato all'estero

Il servizio di interpretariato telefonico è a disposizione gratuitamente delle persone assicurate in relazione ad un evento assicurato per un massimo di 60 minuti complessivi per evento allo scopo di aiutarli a superare eventuali problemi di comunicazione in lingua straniera, ad esempio nei contatti con le officine e altri fornitori di servizi o con le autorità.

D 5.7 Anticipo rimborsabile sulle spese sostenute all'estero

In caso di fatture di importo elevato connesse alla riparazione di veicoli o all'acquisto di pezzi di ricambio indispensabili, l'assicuratore versa al fornitore di servizi o al contraente un anticipo per spese rimborsabile fino a CHF 2'000, a condizione che all'estero non sia possibile disporre di denaro proprio. Il contraente dovrà rimborsare tale anticipo entro 30 giorni dal rientro in Svizzera.

D 5.8 Organizzazione autonoma

In deroga all'articolo D 7, qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui l'assicurato non sia in grado per ragioni mediche di informare il servizio Assistance), le prestazioni sono limitate alle spese sostenute e comunque ad un massimo di CHF 300 per evento.

D 6 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non è accordata alcuna copertura assicurativa nei seguenti casi:

D 6.1 Mancata approvazione della Centrale

La centrale Assistance non ha preventivamente approvato le prestazioni ai sensi del punto D 4 e D 5, fatto salvo l'articolo D 7;

D 6.2 Nessuna organizzazione a cura della Centrale

Per le prestazioni ai sensi degli articoli D 4.2 – D 4.7 e D 5, qualora il soccorso stradale non sia stato organizzato dalla centrale Assistance o qualora l'assicurato, dopo un'avaria, abbia condotto personalmente il veicolo in un'officina di riparazione/garage;

D 6.3 Partecipazione a corse

In caso di partecipazione a corse, rally o gare di velocità analoghe, nonché in tutti i tipi di corsa su tragitti di gara, circuiti e tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a scopo di competizione, in caso di partecipazione a gare fuoristrada e relative prove o durante corsi di guida sportiva;

D 6.4 Stato non conforme

Se il veicolo, al verificarsi dell'evento, si trova in uno stato non conforme a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti del codice stradale;

D 6.5 Disordini

In caso di partecipazione a disordini. Sussiste tuttavia una copertura assicurativa se l'assicurato dimostra che il danno non è correlato a tali eventi;

D 6.6 Guerra

In caso di danni nel corso di azioni di guerra e di guerra civile;

D 6.7 Catastrofi naturali ed energia nucleare

In caso di danni provocati da catastrofi naturali prevedibili o da energia nucleare;

D 6.8 Conducente sprovvisto di patente di guida valida

Per i danni dovuti all'utilizzo del veicolo da parte di conducenti sprovvisti di patente di guida valida, che non hanno osservato le condizioni indicate nella patente oppure senza l'accompagnatore prescritto dalla legge;

D 6.9 Stato di ebbrezza e influsso di stupefacenti

Se il conducente, al verificarsi dell'evento, era in stato di ebbrezza (superamento del limite legale del tasso alcolico del Paese in cui si verifica il danno) o sotto l'influsso di stupefacenti o farmaci;

D 6.10 Spostamenti non autorizzati dalle autorità

In caso di avaria o incidente verificatisi durante uno spostamento non autorizzato dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

D 6.11 Delitto, crimine

In caso di avaria o incidente verificatisi nel commettere o nel tentare di commettere intenzionalmente un delitto o un crimine.

D 7 LIMITAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui l'assicurato non sia in grado per ragioni mediche di informare il servizio Assistance) le prestazioni sono limitate al 50 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 150 per evento.

D 8 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

D 8.1 Obbligo di comunicazione

Per beneficiare delle prestazioni di Assistance Soccorso stradale, al verificarsi dell'evento è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance.

D 8.2 Uffici di contatto

Nei casi d'emergenza è necessario informare tempestivamente la centrale Assistance attraverso uno dei seguenti canali:

per chiamate urgenti 24 ore su 24 CH/FL	0800 22 33 44
per chiamate urgenti 24 ore su 24 estero	+41 43 311 99 11

D 8.3 Documentazione e indirizzo

È necessario inoltrare alla centrale Assistance, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, i seguenti documenti, qualora la stessa non li abbia già procurati: certificato medico, attestato ufficiale, ricevute e fatture originali

relative ai costi supplementari assicurati, titolo di trasporto, rapporto di polizia, ecc. Se l'assicurato può rivalersi anche nei confronti di terzi di pretese per prestazioni erogate dall'assicuratore, egli deve salvaguardare tali diritti e cederli all'assicuratore.

D 9 DEFINIZIONE DI AVARIA E INCIDENTE

D 9.1 Avaria

Per avaria s'intende qualsiasi guasto improvviso e imprevisto riportato dal veicolo assicurato nella polizza, conseguente a un difetto tecnico che impedisce la prosecuzione del viaggio o lo rende incompatibile con le disposizioni di legge. Sono assimilati all'avaria i difetti di pneumatici, la mancanza di carburante, il rifornimento con carburante errato e la batteria scarica. Per le autovetture, per avaria si intende altresì l'aver chiuso nel veicolo la chiave dello stesso. Non sono invece considerati casi di avaria gli eventi riconducibili alla perdita, al furto o al danneggiamento della chiave del veicolo.

D 9.2 Incidente

Per incidente s'intende un danno al veicolo assicurato dalla polizza, causato da un evento esterno violento, meccanico, involontario e improvviso che impedisce la prosecuzione del viaggio o la rende incompatibile con le disposizioni di legge. In particolare, rientrano in quest'ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamento, caduta, affondamento e immersione.

D 10 ESCLUSIONE DI COPERTURA

L'assicuratore non copre i danni connessi a prestazioni organizzate da terzi di cui ai punti D 4 e D 5 né i danni provocati a oggetti, merci o animali trasportati o eventuali costi derivati da tali danni.

E | ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

E 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il gruppo di persone specificato nella polizza e i soggetti che, volontariamente e a titolo gratuito, prestano i primi soccorsi ai passeggeri del veicolo sul luogo dell'infortunio.

E 2 INFORTUNI ASSICURATI

Sono assicurati gli infortuni che si verificano

- durante l'utilizzo del veicolo
- salendo o scendendo dal veicolo

- durante manipolazioni al veicolo in corso di viaggio
- nel prestare soccorso in corso di viaggio nella circolazione stradale.

Non è assicurato lo scarico di cose.

E 3 DEFINIZIONI

E 3.1 Definizione di infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

E 3.2 Incapacità lavorativa

È considerata incapacità lavorativa la perdita, totale o parziale, della capacità di prestare lavoro nella professione o nel campo lavorativo abituale provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica. L'incapacità lavorativa delle persone che non esercitano attività lucrativa si misura come avviene per le limitazioni in ambito domestico.

E 4 INDENNITÀ GIORNALIERA

E 4.1 Durata

In caso di incapacità al lavoro l'assicuratore versa per ciascun infortunio l'indennità giornaliera convenuta per tutta la durata del trattamento medico e dei soggiorni di cura ai sensi del punto E 5.2. Il pagamento avviene per un massimo di cinque anni. L'indennità giornaliera viene corrisposta in proporzione al grado di incapacità al lavoro e anche per le domeniche e i giorni festivi.

E 4.2 Inizio dell'obbligo di prestazione

L'obbligo di prestazione inizia con l'accertamento dell'incapacità al lavoro da parte del medico, in ogni caso non prima dei tre giorni precedenti il primo trattamento di cura.

E 4.3 Fine dell'obbligo di prestazione

L'obbligo di prestazione cessa con la determinazione del grado di invalidità, al più tardi con il versamento del capitale d'invalidità.

E 4.4 Persone minori di anni 16

Alle persone di età inferiore ai 16 anni non viene versata alcuna indennità giornaliera.

E 5 SPESE DI CURA

E 5.1 Principi

L'assunzione delle spese dura al massimo cinque anni, calcolati dal giorno dell'infortunio. Non c'è indennizzo nella misura in cui i costi sono a carico dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'assicurazione malattia (LAMa), dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dell'assicurazione militare federale (AM) o di un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).

E 5.2 Trattamento di cura

Le spese necessarie per le cure fornite o disposte da un medico o da un dentista diplomato, nonché le spese ospedaliere (reparto privato) e le spese di trattamento e alloggio nei casi di cure effettuate con il consenso dell'assicuratore. Inoltre, le spese per i trattamenti eseguiti da chiropratici autorizzati dallo stato.

E 5.3 Cure a domicilio, mezzi ausiliari

- Le spese delle cure a domicilio ordinate dal medico e fornite da personale infermieristico diplomato. Sono equiparati a tale personale gli infermieri e le infermiere messi a disposizione da associazioni e organizzazioni per le cure a domicilio, escluso il personale ausiliario domestico non abilitato a prestare cure.
- Le spese per mezzi ausiliari atti a compensare i danni fisici o la perdita di funzioni fisiche in seguito a infortunio (ad es. protesi), nonché le spese per altri mezzi e oggetti necessari. Non vengono rimborsate le spese per i mezzi di locomozione meccanici né le spese per la costruzione, la trasformazione, l'affitto e la manutenzione di immobili.
- Costi supplementari (pernottamento, pasti), che insorgono per un genitore, un membro della famiglia o un parente che accompagna un bambino infortunato durante un ricovero ospedaliero (rooming-in). L'assicuratore indennizza le spese fatturate dall'ospedale, in ogni caso non oltre CHF 10'000 per evento.

E 5.4 Danni materiali

- Le spese per danni a oggetti che sostituiscono una parte o una funzione del corpo. Il diritto al risarcimento per occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste soltanto se il pregiudizio alla salute è tale da richiedere cure mediche.
- Le spese di riparazione o sostituzione (prezzo a nuovo) di indumenti danneggiati o distrutti nel corso di un incidente. Non rientrano in questa categoria le tute di protezione.

E 5.5 Spese di viaggio, trasporto, salvataggio

Costi per le misure necessarie di salvataggio e recupero, trasporto della salma al precedente domicilio e trasporto dei feriti se necessario. Se per queste coperture vi sono prestazioni erogate da altre assicurazioni, la protezione assicurativa copre solo per la parte che supera tali prestazioni.

E 6 INVALIDITÀ

E 6.1 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, il capitale d'invalidità viene determinato in base al grado d'invalidità e alla somma assicurata convenuta.

E 6.2 Determinazione del grado di invalidità

Per la determinazione del grado d'invalidità valgono le disposizioni relative al calcolo delle menomazioni

dell'integrità della Legge federale e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF/OAINF).

E 6.3 Infermità preesistenti

L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto di infermità preesistenti non dà diritto a un'indennità d'invalidità superiore a quella che sarebbe dovuta se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana. Se la parte del corpo riguardata dall'infortunio era totalmente o parzialmente persa o inabile già prima dell'infortunio, per la determinazione dell'invalidità viene dedotto il grado d'invalidità preesistente.

E 6.4 Disturbi psichici o nervosi

I disturbi psichici o nervosi vengono indennizzati soltanto se sono da attribuire a un evento assicurato.

E 6.5 Momento della determinazione

La determinazione del grado d'invalidità avviene non oltre cinque anni dopo l'infortunio. La prestazione d'invalidità non è dovuta finché viene versata l'indennità giornaliera.

E 7 DECESSO

E 7.1 Decesso

Se l'infortunio causa la morte dell'assicurato, l'assicuratore versa la somma convenuta, previa deduzione dell'indennizzo di invalidità eventualmente già versato per lo stesso infortunio.

E 7.2 Eredi legali

La somma in caso di decesso viene versata in base alle disposizioni legali in materia di successione.

E 7.3 Persona che provvede al sostentamento

In caso di decesso di un assicurato che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, l'assicuratore versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge o partner registrato, la somma viene divisa a metà fra il coniuge o partner registrato stesso e i minori. Resta impregiudicato quanto eventualmente stabilito in materia di somma assicurata da disposizioni testamentarie dell'assicurato o dalle disposizioni inderogabili del Codice civile svizzero in materia successoria.

E 8 CAPITALE DI FORMAZIONE

Se sono assicurati decesso o invalidità: in caso di decesso o invalidità totale di un soggetto con minori a carico, l'assicuratore versa un capitale di formazione di CHF 30.000 a persona. La norma si applica anche per i maggiorenni, fino a 25 anni compiuti, che si trovano ancora nella fase di formazione professionale e che non svolgono un'attività lavorativa.

E 9 ANIMALI DOMESTICI TRASPORTATI

Se un animale domestico trasportato subisce una lesione nel veicolo, l'assicuratore assume le spese di cura. Tale garanzia si applica esclusivamente al trasporto in autovettura. Sono esclusi i trasporti con rimorchio.

E 10 COPERTURA COMPLEMENTARE

Se indicato nella polizza, è coassicurato quanto segue

E 10.1 Colpa grave – rinuncia alla riduzione della prestazione

L'assicuratore rinuncia a una riduzione della prestazione qualora l'evento assicurato sia stato causato per colpa grave.

Non vi è invece rinuncia alla riduzione della prestazione

- se il conducente ha provocato l'evento assicurato guidando in stato di ebbrezza o di inattitudine alla guida, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dell'abuso di medicinali;
- se il conducente, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, si espone al rischio elevato di causare un incidente con feriti gravi o morti di cui all'art. 90 capoverso 3 della Legge federale sulla circolazione stradale.

E 11 ESCLUSIONE DI COPERTURA

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per gli infortuni:

E 11.1 Terremoti

conseguenti a terremoti;

E 11.2 Requisizione da parte di autorità civili e militari

in concomitanza con la requisizione da parte di autorità civili e militari;

E 11.3 Guerra

conseguenti ad attività di guerra o di guerra civile;

E 11.4 Disordini

in concomitanza di disordini; la copertura assicurativa sussiste tuttavia se l'assicurato dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l'infortunio;

E 11.5 Crimini e delitti

occorsi all'assicurato nel commettere o tentare di commettere intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;

E 11.6 Gare, rally e competizioni di velocità

per incidenti verificatisi durante la partecipazione a gare, rally e competizioni di velocità analoghe, nonché a tutti i tipi di corsa su tragitti di gara e competizioni fuoristrada (comprese le sessioni di allenamento eseguite in preparazione delle suddette manifestazioni).

Le guide di esercitazione e quelle connesse con manifestazioni e corsi di guida sicura sono assicurate, a prescindere dalle località summenzionate, se

- sono finalizzate esclusivamente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ordinaria e
- non hanno carattere di gara e
- non prevedono cronometrizzazioni e
- sono eseguite sotto la guida e il controllo di istruttori.

Non sono assicurati in generale i danni causati durante le parti del corso che prevedono la guida libera;

E 11.7 Energia nucleare

causati dall'energia nucleare;

E 11.8 Misure terapeutiche ed esami di controllo

provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);

E 11.9 Sottrazione del veicolo

di soggetti che si siano appropriati del veicolo;

E 11.10 Conducente sprovvisto di patente

originatisi durante tragitti percorsi con un conducente sprovvisto della patente di guida prevista dalla legge, che non hanno osservato le condizioni indicate nella patente o che viaggia in assenza dell'accompagnatore richiesto dalla legge.

E 12 RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI PER NUMERO ECCESSIVO DI PASSEGGERI

Le prestazioni vengono divise per il numero di persone che utilizzavano il veicolo al momento dell'incidente e moltiplicate per il numero di posti indicati nella carta di circolazione.

E 13 RAPPORTO CON L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Le prestazioni (escluse le spese di cura) non vengono computate sulle pretese di responsabilità civile e di regresso, salvo il detentore o il conducente non debba assumere tali pretese totalmente o parzialmente a proprio carico.

F I INCIDENTI STRADALI ALL'ESTERO CON RESPONSABILE ESTERO

F 1 VEICOLI E SOGGETTI ASSICURATI

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il suo detentore, il conducente, i passeggeri e il proprietario, nonché il contraente. Sono assicurati i rimorchi agganciati, le cose trasportate e il carico al momento del sinistro.

F 2 EVENTO ASSICURATO

Un assicurato subisce un incidente stradale all'estero con il veicolo assicurato per la responsabilità civile indicato nella

polizza. La responsabilità, totale o parziale, della controparte deve emergere chiaramente dalla documentazione che l'assicurato è tenuto a presentare. Condizione: il veicolo a motore della controparte deve essere immatricolato all'estero e sottostare all'obbligo di assicurazione.

F 3 PRESTAZIONI

L'assicuratore risarcisce i danni corporali e materiali dei quali deve rispondere la controparte coinvolta nell'incidente, come se quest'ultima fosse assicurata per la responsabilità civile presso Allianz Suisse. I limiti di prestazione per sinistro sono indicati nella polizza.

F 3.1 Prestazioni di terzi

Le prestazioni di terzi, in particolare quelle di un assicuratore di responsabilità civile estero, vengono detratte dalle prestazioni dell'assicuratore.

F 3.2 Spese di cura

Non vengono indennizzati i costi già coperti dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dall'assicurazione malattia (LAMal), dall'assicurazione federale per l'invalidità (Al), dall'assicurazione militare (AM) o da un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).

F 4 DIRITTO APPLICABILE

L'assicuratore indennizza il danno in base al diritto svizzero rispettivamente del Principato del Liechtenstein. Nei casi che riguardano le norme di circolazione stradale si applica il diritto del paese in cui si è verificato l'incidente.

F 5 ESCLUSIONI DI COPERTURA

Non possono essere avanzate pretese:

F 5.1 Intenzionalità o colpa grave

per danni causati intenzionalmente o per colpa grave;

F 5.2 Domicilio estero

da persone con domicilio all'estero;

F 5.3 Persona / veicolo causa del sinistro ignoti

se l'autore del sinistro o il veicolo che ha causato il danno è sconosciuto;

F 5.4 Rinuncia a diritti

se il contraente rinuncia espressamente a tali pretese o ai diritti ad esse correlati che gli spettano nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di assicuratori responsabilità civile esteri;

F 5.5 Sottrazione del veicolo

da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;

F 5.6 Gare, rally e competizioni di velocità

per incidenti verificatisi durante la partecipazione a gare, rally e competizioni di velocità analoghe, nonché

a tutti i tipi di corsa su tragitti di gara e competizioni fuoristrada (comprese le sessioni di allenamento eseguite in preparazione delle suddette manifestazioni).

Le guide di esercitazione e quelle connesse con manifestazioni e corsi di guida sicura sono assicurate, a prescindere dalle località summenzionate, se

- sono finalizzate esclusivamente a garantire la sicurezza nella circolazione stradale ordinaria e
- non hanno carattere di gara e
- non prevedono cronometrizzazioni e
- sono eseguite sotto la guida e il controllo di istruttori.

Non sono assicurati in generale i danni causati durante le parti del corso che prevedono la guida libera;

F 5.7 Spostamenti non autorizzati

per danni connessi a spostamenti non autorizzati dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;

F 5.8 Conducente senza patente di guida valida

da conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge, che non hanno osservato le condizioni indicate nella patente o da conducenti con la licenza di allievo conducente non accompagnati come prescritto dalla legge, nonché dalle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;

F 5.9 Uso come taxi o veicolo a noleggio

quando il veicolo viene utilizzato come taxi o veicolo a noleggio;

F 5.10 Energia nucleare

per danni derivanti dall'energia nucleare;

F 5.11 Trasporto di merci pericolose

per il trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera rispettivamente del Principato del Liechtenstein in materia di circolazione stradale.

F 6 ESERCIZIO DEI DIRITTI

Le pretese risarcitorie possono essere avanzate direttamente presso Allianz Suisse.

F 7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

F 7.1 Avanzamento unico delle pretese

Le pretese avanzate nei confronti dell'assicuratore non possono essere avanzate anche nei confronti dell'assicuratore della controparte coinvolta nell'incidente.

F 7.2 Verbale di polizza

Ogni incidente deve essere denunciato alla polizia locale ed essere annotato in un rapporto. Qualora la polizia si rifiuti di recarsi sul luogo dell'incidente, è obbligatorio compilare interamente il Modulo europeo di constatazione amichevole, che andrà sottoscritto da entrambe le parti coinvolte.

F 7.3 Documentazione e convenzioni di cessione dei diritti

L'assicurato è tenuto a presentare all'assicurazione tutta la documentazione pertinente. A sostegno dell'esercizio dei diritti passati all'assicuratore in virtù di prestazioni, l'assicurato è tenuto ad assistere l'assicuratore consegnando la documentazione necessaria. Rientra in questo dovere anche la sottoscrizione di convenzioni di cessione dei diritti a beneficio dell'assicuratore che rispecchino i requisiti formali in vigore all'estero.

F 7.4 Conduzione del processo

L'assicurato deve affidare la conduzione del processo all'assicuratore, in particolare contro assicuratori esteri di responsabilità civile per veicoli a motore.

F 7.5 Limitazione del danno

L'assicurato ha l'obbligo di limitare il danno.

F 7.6 Incarico di riparazione o valutazione

Prima di commissionare la riparazione o la valutazione del veicolo danneggiato, è necessario contattare l'assicuratore per riceverne l'autorizzazione o le relative istruzioni.

F 7.7 Cessione dei diritti

I diritti derivanti dalla presente polizza non possono essere ceduti senza il consenso dell'assicuratore.

F 8 VALIDITÀ TEMPORALE

La copertura assicurativa è valida per spostamenti o viaggi, all'interno dei paesi inclusi nella prevista estensione territoriale, di durata massima fino a dodici settimane consecutive.

INFORMATIVA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LCA

ASSICURAZIONE DEL VEICOLO

1 Generale

La presente informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le norme cogenti del diritto del Principato del Liechtenstein. Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informazione previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e il contraente può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

2 Chi sono gli assicuratori?

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominata "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima di diritto svizzero.

L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

3 Quando ha inizio il contratto?

La protezione assicurativa ha inizio alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

4 Tempi e modalità di revoca del contratto

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

5 Rischi assicurati e copertura assicurativa

I rischi assicurati così come la copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o i loro fogli allegati (elenco dei veicoli) e nelle condizioni contrattuali.

Assicurabili sono veicoli a motore e rimorchi.

A seconda di quanto concordato la protezione assicurativa copre i rischi e le prestazioni seguenti:

5.1 Assicurazione della responsabilità civile

- L'assicurazione copre le richieste di risarcimento legali di terzi che hanno subito danni a causa dell'uso del veicolo e tutela in caso di richieste indebite;
- I danni al proprio veicolo non sono assicurati;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo alla parte lesa viene corrisposto nel quadro di quanto previsto dalla legge.

5.2 Casco parziale

- Sono assicurati i danni al veicolo causati dall'azione di forze esterne (per esempio grandine, furto, rottura dei vetri, tempesta);
- Non sono assicurati i danni causati dal cliente tramite una collisione e i danni di esercizio;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo viene corrisposto nella misura del valore venale, del valore venale maggiorato, del prezzo di acquisto o del valore contabile a seconda della variante scelta.

5.3 Collisione

- Sono assicurati i danni al veicolo causati dal cliente tramite una collisione;
- I danni di esercizio non sono assicurati;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo viene corrisposto nella misura del valore venale, del valore venale maggiorato, del prezzo di acquisto o del valore contabile a seconda della variante scelta.

5.4 Infortunio

- Sono assicurati gli occupanti del veicolo che subiscono danni corporali connessi all'uso del veicolo;
- Non sono assicurate i danni corporali non riconducibili ad un evento connesso all'uso del veicolo;
- Relativamente alle spese di cura, si tratta di un'assicurazione di danni; relativamente a decesso, invalidità e indennità giornaliera si tratta invece di un'assicurazione di somma fissa.

5.5 Assistance

- Fornisce sostegno economico e assistenza organizzativa se il veicolo diventa inidoneo alla circolazione a causa di un guasto o di un incidente;
- Riparazioni e parti di ricambio del veicolo non sono assicurate;
- Si tratta di una prestazione di servizi Assistance.

5.6 Sinistri all'estero

- Assume la liquidazione dei sinistri in vece dell'assicuratore straniero qualora il cliente subisca un danno con il veicolo all'estero a seguito di un incidente stradale causato da un veicolo straniero;
- Non viene corrisposta alcuna prestazione qualora l'autore del danno sia ignoto;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore venale.

Definizione di assicurazione di danni: assicurazione che indennizza sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo delle prestazioni.

Definizione di assicurazione di somma fissa: assicurazione che indennizza sulla base della somma concordata contrattualmente, indipendentemente dall'effettivo ammontare del danno.

6 Ammontare ed esigibilità del premio

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura richiesta. In caso di pagamento rateale può essere maggiorato di una commissione. Tutte le informazioni sul premio e su eventuali commissioni sono contenute nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o nei relativi fogli allegati.

Il premio va pagato alla scadenza specificata nel contratto.

La classe di premio viene fissata annualmente in base alla sinistralità registrata nel periodo di osservazione precedente. In tale occasione possono aversi i seguenti adeguamenti di premio:

- se non si è verificato alcun sinistro e la copertura per responsabilità civile o collisione è rimasta in vigore per 6 mesi, si applica la classe immediatamente inferiore;

- se si verifica un sinistro che comporta l'attivazione della copertura responsabilità civile e/o collisione, la classe di premio attuale viene aumentata di 4 livelli per ogni sinistro.

La Società può adeguare il contratto (ad es. aumentare i premi o i supplementi rateali) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.

7 Validità temporale della protezione assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per i sinistri che si verificano in corso di contratto.

8 Calcolo della partecipazione alle eccedenze

Se il contratto prevede la partecipazione alle eccedenze, il loro calcolo si basa sulla quota dei premi raccolti concordata per il periodo rilevante al netto degli oneri per i danni verificatisi, costi inclusi. La Società paga al contraente una quota percentuale delle eccedenze così calcolate.

Un'eventuale perdita non viene riportata al successivo periodo contabile.

Sempre che venga raggiunto l'ammontare dei premi concordato e che siano stati pagati tutti i premi (incluse le maggiorazioni che risultano dai conteggi definitivi) e sia stata liquidata la totalità dei sinistri riferiti al periodo interessato.

Per i dettagli si rimanda alle condizioni del contratto.

9 Notifica obbligatoria di sinistro

Quando si verifica un sinistro, il contraente o l'avente diritto deve informare immediatamente la Società.

10 Quando si estingue il contratto?

Il contraente può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di contratto e di ogni anno successivo previsto dal contratto.
Termine: la disdetta deve pervenire alla Società almeno 3 mesi prima della scadenza. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova tacitamente ogni volta di un anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di rinnovo si estinguono automaticamente alla data indicata nella proposta/offerta ovvero nella polizza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.
Termine: entro e non oltre 4 settimane dopo che il contraente è venuto a conoscenza del pagamento da parte della Società.
- In caso di riduzione essenziale del rischio.
Termine: nessuno; il termine di rescissione è di 4 settimane.
- In caso di modifica dei premi da parte della Società.
Termine: entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

- Nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.
Termine: entro e non oltre 4 settimane dal momento in cui il contraente viene a conoscenza della violazione e delle informazioni di cui all'art. 3 LCA, e in ogni caso una volta trascorsi due anni dalla violazione dell'obbligo.

La Società può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di assicurazione e di ogni anno successivo previsto dal contratto.
Termine: la disdetta deve pervenire al contraente almeno 3 mesi prima della scadenza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.
Termine: entro e non oltre la data di erogazione dell'indennizzo.

Il presente elenco contiene le possibilità di disdetta essenziali. Ulteriori possibilità di disdetta sono previste nelle condizioni ovvero nella LCA.

11 Ulteriori obblighi del contraente

- Variazioni del rischio: se nel corso della durata dell'assicurazione si verifica un cambiamento di un fatto rilevante che causa un aggravamento essenziale del rischio, la Società deve essere immediatamente informata per iscritto.
- Accertamento dei fatti: il contraente è tenuto a collaborare con la Società in caso di accertamenti relativi al contratto d'assicurazione – come per esempio per violazioni dell'obbligo di dare avviso, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedere le stesse a terzi per conto della Società nonché autorizzare terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.
- Caso assicurato: l'evento assicurato deve essere immediatamente notificato alla Società.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi ai sensi delle condizioni contrattuali e della LCA.

12 A chi inviare eventuali reclami?

I reclami possono essere indirizzati all'ufficio reclami (su www.allianz.ch).

È inoltre a disposizione, quale soggetto indipendente, la: Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, Casella postale, 6901 Lugano.

13 Utilizzo dei dati del contraente da parte della Società

La Società tratta i dati personali del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo. Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali. Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse (www.allianz.ch/privacy).

